



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il giorno 12 del mese di ottobre dell'anno duemila venti

IL GIUDICE MONOCRATICO del TRIBUNALE di BARI

Prima Sezione Penale

Dott.ssa Carlotta D'Alessandro,

con la presenza del P.M., avv. Francesco Numo, e con l'assistenza del Cancelliere, A. Colonna, ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado contro:

nata ad (Turchia) il , senza
fissa dimora in Italia, libera, già presente, oggi non comparsa, difesa
di fiducia dall'avv. Maria Pia Vigilante, assente, sostituita giusta delega
dall'avv. Dario Belluccio;

nato a (Turchia) il senza
fissa dimora in Italia, libero, già presente, oggi non comparso, difeso
di fiducia dall'avv. Dario Belluccio, presente;

IMPUTATI

Delitto di cui all'art. 497-bis C.P., perché
di nazionalità turca, sbarcando dalla
GRECIA venivano sorpresi all'aeroporto di BARI in possesso di ben
quattro carte di identità (documenti validi per l'espatrio), le proprie e
quelle dei due figli minori infraseienni
(di sesso maschile) e (di sesso
femminile), contraffatte in quanto giammai rilasciate dalle autorità
italiane (il comune di) e intestate a nominativi italiani di
persone inesistenti.

Accertato in BARI, il 17.08.2020; arresto in pari data.

N 8145/2020 R.G. P.M.
N 3860/2020 R.G. Tr.
N 2921/2020 R.G. Sen.

Depositata in Cancelleria il

7 1 GEN 2021

Trasmessa al P.G. 11/01/21

Comunicata il _____

Appello o ricorso per Cassazione,
il _____

Trasmessi atti in Corte Appello o
Cassazione, il _____

Trasmesso estratto al contumace
il _____

Notificato il _____

Sentenza irrevocabile il:

Scheda per _____

Redatta il _____

N. _____ Camp. Pen.

N. _____ R. Es. Proc.

Repubblica Bari

estratto sentenza trasmesso

a _____

il _____

N. Rep. _____

N. _____ Mod. 71 M.E.

Atti Giud. del _____

Art. N. _____ Mod. 9

Camp. Civ. N. _____

Comunicaz. ex art. 27 r.e. cpp

il _____



Conclusioni delle parti

P.M.: condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione;

Difesa assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine assoluzione ex artt. 51 e 54 c.p.;

Difesa assoluzione perché il fatto non sussiste.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di arresto in flagranza di reato, operato in data 17.08.2020, dagli agenti della Polizia di Stato – Ufficio Polizia di Frontiera presso gli scali marittimo e aereo di Bari, il Pubblico Ministero in sede disponeva la presentazione di

innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per procedere alla convalida dell'arresto e a contestuale giudizio direttissimo, in ordine al delitto loro ascritto, come descritto in epigrafe.

All'udienza del 19.08.2020, convalidato l'arresto e procedutosi con il contestuale giudizio direttissimo, preliminarmente il difensore chiedeva un termine a difesa e il giudice rinviava il processo per l'eventuale scelta di definizione del processo con rito alternativo.

L'udienza del 14.09.2020, in assenza dell'interprete di lingua turca – necessario in quanto gli imputati non conoscevano la lingua italiana – veniva rinviata al 5.10.2020.

All'udienza del 5.10.2020 si procedeva all'interrogatorio degli imputati, non espletato all'udienza del 19.08.2020, non essendo stato possibile reperire un interprete di lingua turca (in detta sede, infatti, il giudice aveva disposto l'immediata liberazione degli imputati).

Quindi, il giudice disponeva procedersi all'esame dell'Ass.te Capo De Robertis Vito e la difesa depositava documentazione attestante la richiesta di protezione internazionale presentata in data 18.09.2020 in favore dell'intero nucleo familiare

All'esito, gli imputati, personalmente, chiedevano la definizione del processo nelle forme del rito abbreviato.

Ammesso il rito, il giudice invitava le parti a concludere.

Il Pubblico Ministero chiedeva emettersi sentenza di condanna degli imputati alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

Le difesa di chiedeva l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e, in subordine, l'assoluzione ex artt. 51 e 54 c.p.

La difesa di chiedeva l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

All'odierna udienza, in assenza di repliche del Pubblico Ministero, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura, in udienza, del dispositivo della sentenza.

FATTO E DIRITTO

Sulla base delle prove legittimamente acquisite, **non può essere affermata la responsabilità degli odierni imputati in ordine al delitto loro ascritto, di cui all'art. 497 bis c.p.**: gli esiti istruttori hanno, infatti, consentito di ricostruire la vicenda per cui è processo nei suoi esatti contorni e sviluppi, sicché il reato in questione non risulta integrato in tutti i rispettivi estremi oggettivi e soggettivi, secondo la regola di giudizio dell'*oltre ogni ragionevole dubbio*, di cui all'art. 533, comma 1, c.p.p. ⁽¹⁾.

1. Analisi degli elementi di prova

Sulla base della lettura degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, tutti utilizzabili in ragione del rito prescelto, i fatti possono essere così sinteticamente descritti.

In data 17.08.2020, alle ore 8:30 circa, gli agenti della Polizia di Stato – Ufficio Polizia di frontiera presso gli scali marittimo ed aereo di Bari effettuavano un controllo sui passeggeri provenienti da (Grecia) con volo della compagnia

Nel corso delle verifiche documentali, gli agenti constatavano alcune anomalie su quattro carte di identità italiane, esibite da un nucleo familiare costituito da quattro persone (padre, madre e due figli minori).

In particolare, si trattava delle seguenti carte di identità:

- intestata a , nato a , rilasciata dal comune di in data 23.10.2016, con scadenza il 22.10.2016;

¹) L'espressione indicata ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, atteso che il "ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, in precedenza, imponeva comunque il proscioglimento a norma dell'art. 530, co. 2 c.p.p., di talché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario, secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato. Cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. pen., sez. II, 9.11.2012, n. 7035 RV 254025; in altri termini, la regola in questione "impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del <<dubbio>>, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)": cfr. Cass. pen., sez. I, 24.10.-11.11.2011, n. 41110, RV251507.

All'udienza di convalida dell'arresto presenziava la sola _____ in quanto la Casa Circondariale di Bari comunicava l'impossibilità di tradurre _____ in udienza, non essendo ancora pervenuto il certificato medico relativo al tampone obbligatorio (per verifica positività al virus Covid-19) al quale il detenuto era stato sottoposto, provenendo da paese europeo (Grecia) per il quale, nell'agosto 2020, sussisteva detto obbligo.

Considerata l'assenza in udienza dell'interprete di lingua turca e preso atto dell'impossibilità di reperire altro interprete – e, pertanto, di procedere all'interrogatorio degli imputati – in assenza di richieste cautelari da parte del Pubblico Ministero, il giudice disponeva l'immediata remissione in libertà di entrambi gli imputati.

Sentito all'udienza del 5.10.2020, il teste De Robertis Vto, assistente capo in servizio presso la Polizia di Frontiera dell'aeroporto di Bari, ha dichiarato che, al momento del controllo dei documenti: *“il discorso del Comune diverso gli (era) balzato come primo elemento (...) Poi la data e poi ho fatto una domanda al passeggero e non comprendeva né l'italiano, né l'inglese. Poi ho tirato fuori le carte dalla custodia di plastica e ho visto che anche il supporto cartaceo non è originale”*.

Su domanda del giudice, il teste ha spiegato che il dubbio in ordine alla contraffazione dei documenti era sorto immediatamente, al mero esame degli stessi: *“a un controllo documentale di Polizia risulta che è falso, balza (...) proprio visivamente (...) esame visivo, senza strumenti (...) la qualità della stampa e proprio la qualità della carta”*.

2. Prove a discarico

All'udienza del 5.10.2020, _____ ha ammesso gli addebiti, spiegando di essere fuggito dalla Turchia alla Grecia, unitamente alla moglie e ai due figli minori, per problemi politici: *“siamo stati in Grecia dieci mesi, non abbiamo ottenuto una protezione (...) ed eravamo anche sorvegliati (...) dai servizi segreti turchi presenti in Grecia (...). Temendo la persecuzione, abbiamo deciso di venire in Italia. Potevano venire con la barca però come c'erano i bambini e io aveva paura che succedesse qualcosa per loro... quindi per insicurezza di via marittima, abbiamo optato di venire via aerea e per quello necessitava un documento, per questo abbiamo cercato di avere un documento”*.

Ha quindi narrato di avere acquistato i documenti in un mercato greco, a fronte del pagamento di 12 mila euro.

Su domanda della difesa, ha spiegato che il fratello e la sorella risultano attualmente detenuti in Turchia per motivi politici, accusati di terrorismo.

Ha esibito un documento, relativo alla condanna del fratello, oppositore di Erdoğan e accusato di essere un sostenitore di Gül: *“per il fatto che noi siamo oppositori di Erdoğan e siamo accusati di fiancheggiare Gül”*.

Quindi, la difesa depositava un articolo di giornale – in lingua turca, tradotto in udienza dall’interprete – nel quale si dava atto della presenza, sul territorio greco, di agenti del regime turco, alla ricerca degli oppositori del presidente.

Sul punto, l’imputato ha spiegato che *“il servizio segreto turco era attivo in Grecia riusciva a inseguire i nostri movimenti, i nostri spostamenti, per questo non ci sentivamo sicuri dentro il territorio greco. Per questo siamo venuti in Italia per chiedere asilo allo Stato italiano”*.

Ha spiegato che, nel periodo di permanenza in Grecia, aveva presentato richiesta di protezione internazionale, ma che la stessa era rimasta inevasa.

Giunto in Italia, aveva provveduto a inoltrare nuova istanza.

Sentita in ordine agli stessi fatti, l’imputata ha confermato quanto già dichiarato dal di lei marito.

3. Valutazione degli elementi di prova

Le risultanze istruttorie non consentono di pervenire all’affermazione della penale responsabilità degli imputati.

Invero, nonostante i abbiano ammesso di avere acquistato quattro carte di identità contraffatte – fornendo, a tal fine, le fotografie di tutti i componenti della famiglia – gli stessi hanno dichiarato di aver scelto di abbandonare la Grecia (ove erano approdati dopo essere fuggiti dalla Turchia) dopo circa dieci mesi di permanenza sul suolo ellenico.

Trattandosi di soggetti di etnia curda, appartenenti a una famiglia accusata di terrorismo perché oppositrice del regime turco, gli odierni imputati avevano presentato richiesta di protezione internazionale, senza successo.

Sul punto, è noto che il 1.03.2020 le autorità greche hanno annunciato la sospensione temporanea della registrazione delle domande d’asilo delle persone che entrano irregolarmente nel paese (detto provvedimento si unisce a quello che prevede l’immediata espulsione senza registrazione delle persone appena arrivate, qualora il ritorno nel paese di origine sia “possibile”),

sicché appare verosimile quanto affermato dagli imputati in ordine al mancato riscontro della domanda di protezione internazionale avanzata nel suddetto paese.

Inoltre, all'esito dell'interrogatorio di _____ è emerso che, nel corso dei mesi di permanenza in Grecia, aveva saputo della presenza sul suolo ellenico di agenti dei servizi segreti turchi, incaricati di trovare gli oppositori curdi al regime di Erdoğan fuggiti alle persecuzioni.

Per tale ragione, al fine di mettere in salvo la moglie e i figli, l'uomo aveva deciso di abbandonare la Grecia alla volta dell'Italia, con l'intenzione di presentare domanda di protezione internazionale.

Tuttavia, l'alternativa di tentare il viaggio su un barcone di fortuna si presentava altrettanto pericolosa quanto restare in Grecia, avendo al proprio seguito i propri figli minori.

Quindi, aveva escluso la possibilità di muoversi via mare, optando per il viaggio in aereo. A tal fine, si era visto costretto a procurarsi dei documenti falsi.

Tali essendo le risultanze istruttorie (avendo gli imputati documentato tanto lo stato di detenzione per motivi politici dei propri familiari, quanto la presenza in Grecia degli agenti del regime turco e l'avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale), ritiene questo giudice che, trovatisi a scegliere se fuggire in Italia salendo su un barcone e mettendo a repentaglio la vita dei propri figli ovvero procurarsi documenti falsi al fine di lasciare la Grecia in sicurezza, gli odierni imputati non avevano altra scelta se non quella di commettere il reato in esame.

In un quadro di estrema drammaticità e tensione, entrambi gli imputati si sono trovati in una situazione di assenza di capacità di autodeterminazione, commettendo il fatto ma certamente non volendolo, essendo costretti (per salvare la loro vita e quella dei loro figli) da una situazione superiore alla loro volontà.

Ebbene, alla luce di quanto innanzi, la condotta ascritta agli odierni imputati deve essere scriminata ex art. 54 c.p., avendo i coniugi _____ commesso il fatto in presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, ricorrendo nel caso di specie gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo.

Gli stessi vanno pertanto mandati assolti dal delitto di cui all'art. 497 bis c.p., con la formula indicata in dispositivo.

Il concomitante carico di lavoro impone l'individuazione di un termine non inferiore a novanta giorni per il deposito della motivazione.


P.Q.M.

Letti gli artt. 442 c.p., 54 c.p. e 530 c.p.p., assolve
dal delitto loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Letto l'art. 544, comma 3, c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Bari, 12 ottobre 2020

Il Giudice
Dott.ssa Carlotta D'Alessandro



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 GEN. 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
M. MARLETTA

